

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1476 del 30/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 ζ Ditta SOC. AGRICOLA PUNTO VERDE S.S. con sede legale ed impianto in Comune di Fiscaglia, Via Punta n. 12, località Migliaro - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di ESSICCAZIONE MATERIALI VEGETALI.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1522 del 30/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta MARZO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 31618/2019/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta **SOC. AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.** con sede legale ed impianto in Comune di Fiscaglia, Via Punta n. 12, località Migliaro - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **ESSICCAZIONE MATERIALI VEGETALI**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia in data 23/10/2019, registrata al P.G. comunale al n. 18092 del 24/10/2019, (Pratica SUAP n. 188/2019), trasmessa in data 28/10/2019 con PG comunale n. 18382 e assunta al Prot. Gen. di Arpae n. 166652 del 29/10/2019, dalla Ditta **SOC. AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.**, con sede legale ed impianto in Comune di Fiscaglia, Via Punta n. 12, località Migliaro per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **ESSICCAZIONE MATERIALI VEGETALI** con produzione di balloni di foraggio disidratato e pellet;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per una attività esistente, richiedendo di ottenere il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera, per l'impatto acustico e per gli scarichi civili in pubblica fognatura;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Via Bologna n° 534 | 44124 Ferrara | tel +39 0532 234811 - fax +39 0532 234801

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. 184319 del 29/11/2019 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate*

all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13", per le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di saldatura e verniciatura;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara P.G. n. 192094 del 16/12/2019, con la quale sono state richieste le seguenti integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

- *Per l'emissione **E1**, relativa alla fase di essiccazione del foraggio verde, si chiede di produrre la documentazione/libretto associata all'impianto di combustione.*
- *Per l'emissione **E2**, relativa alla fase di pressatura in balloni di foraggio verde essiccato, si fa presente che nella relazione tecnica presentata si fa riferimento ad una sola pressa, mentre nella planimetria allegata sono invece evidenziate due presse per balloni dotate entrambe di impianti di abbattimento con filtri a maniche. Si chiede pertanto di indicare il numero esatto dei macchinari installati.*
- *Per le emissioni **E3** ed **E4**, relative alle fasi di trinciatura e pressatura in balloni del foraggio precedentemente essiccato, si fa presente che dalla planimetria allegata si evince che le aspirazioni delle trince confluiscono entrambe nello stesso impianto di abbattimento con filtri a maniche, per poi essere convogliate alle emissioni sopra indicate, installate entrambe sullo stesso sistema filtrante. Viene inoltre indicata la presenza di un ciclone separatore posizionato sul tetto. Si chiede pertanto di specificare e descrivere meglio l'installazione delle emissioni E3 ed E4 e se il ciclone separatore sia dotato anch'esso di un punto emissivo.*
- *Per l'emissione **E5**, relativa alla fase di pressatura in pellet del foraggio precedentemente essiccato e trinciato (Linea 2), si fa presente che nello schema blocchi presentato tale emissione viene riferita anche alle linee di trinciatura, mentre nella planimetria viene indicata pertinente solo all'impianto di abbattimento con filtri a maniche della linea produttiva. Viene inoltre indicata la presenza di un ciclone separatore posizionato sul tetto. Si chiede pertanto di specificare meglio l'installazione dell'emissione E5 e se il ciclone separatore sia dotato anch'esso di un punto emissivo.*
- *Per le emissioni **E6** ed **E7**, relative alla fase di pressatura in pellet del foraggio precedentemente essiccato e trinciato (Linea 1), si fa presente che dalla planimetria allegata si evince che le aspirazioni della linea produttiva confluiscono nello stesso impianto di abbattimento con filtri a maniche, per poi essere convogliate alle emissioni sopra indicate, installate entrambe sullo stesso sistema filtrante. Viene inoltre indicata la presenza di un ciclone separatore posizionato*

sul tetto. Si chiede pertanto di specificare e descrivere meglio l'installazione delle emissioni E3 ed E4 e se il ciclone separatore sia dotato anch'esso di un punto emissivo.

- *Si chiede inoltre di produrre una planimetria con maggior definizione in cui siano individuati distintamente e chiaramente i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento di tutte le emissioni in atmosfera comprensivi dei punti delle fasi produttive/lavorative da cui si originano.*

VISTE le integrazioni trasmesse dalla ditta allo Suap del Comune di Fiscaglia, acquisite al protocollo comunale n. 983 in data 27/01/2020, trasmesse dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia con nota P.G. n. 1762 del 03/02/2019, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. 16918 in data 03/02/2020 riguardanti le emissioni in atmosfera e la dichiarazione fatta al Cadf spa per lo scarico in fognatura dei reflui domestici;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/21192 del 10/02/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di valutare le precitate integrazioni, pervenute dalla ditta tramite Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia, e di fornire allo scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/27600 del 20.02.2020 riguardante le emissioni in atmosfera e in particolare quanto di seguito integralmente riportato :

- *“In merito all'emissione E1, relativa all'essiccatore del foraggio fresco alimentato a metano, la Ditta ha specificato di rientrare al punto v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati dalle imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominaleomissis..... uguale o inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a gpl o a biogas, Parte I- All. IV-Parte V- D.Lgs. 152/06, in quanto ha dichiarato di avere ridotto la potenza del bruciatore a 2,8 MW operando un apposito blocco impiantistico. A tal proposito è stato chiesto alla Ditta di produrre un documento (libretto di centrale) in cui si evidenzi la potenza effettiva di esercizio dell'impianto. Nelle integrazioni presentate l'Azienda ha fornito una dichiarazione di conformità in lingua tedesca da cui non si rileva quanto richiesto, pertanto lo scrivente Servizio Territoriale non è in grado di valutare se l'emissione E1 può rientrare al succitato punto v-bis) e ritenersi in deroga ai sensi dell'art. 272 co.1 del D.Lgs.152/06”,*

DATO ATTO della suddetta valutazione, in merito alle emissioni in atmosfera, espressa dal Servizio Territoriale di Arpae, favorevole a condizione che, alla luce di quanto sopra riportato, la Ditta fornisca per l'emissione E1 la documentazione (libretto di centrale) in cui si evidenzi la riduzione della potenza effettiva di esercizio dell'impianto;

RITENUTO pertanto di prescrivere all'impresa di produrre ad Arpae, entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Fiscaglia, un documento (libretto di centrale) in cui si evidenzi la potenza effettiva di esercizio dell'impianto, in difetto del quale l'essiccatore che origina detta emissione dovrà essere disattivato e la ditta dovrà procedere per la modifica autorizzativa, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, includendo E1 fra le emissioni da autorizzare;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia P.G. n. 2533 del 14/02/2020, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 14/02/2020 con il n. 24650, con la quale è stato trasmesso il parere tecnico relativo all'impatto acustico, rilasciato dall'ufficio Ambiente del Comune di Fiscaglia in data 11/02/2020 prot. n. 2204 in base al parere favorevole con prescrizioni formulato da ARPAE – sez. provinciale di Ferrara, acquisito al prot. comunale n. 22086 del 19/12/2019;

PRESO ATTO che nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale la ditta ha dichiarato che E1 è un'emissione esistente mentre E2, E3, E4, E5, E6, E7 sono nuove emissioni;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia dalla Ditta **SOC. AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.** con sede legale ed impianto in Comune di Fiscaglia Via Punta n. 12, località Migliaro, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01335050389, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **ESSICCAZIONE MATERIALI VEGETALI**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E2, E3, E4, E5, E6, E7** (nuove emissioni) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Le emissioni **E2, E3, E4, E5, E6, E7** sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E2 Pressatura in balloni di foraggio verde essiccato (nuova)	E3 Trasporto pneumatico foraggio essiccato dalla trincia 2 alla pressa balloni (nuova)	E4 Trince linee 1- 2 e pressa in balloni di foraggio trinciato (nuova)	E5 Trasporto pneumatico foraggio essiccato linea 2 dalla trincia alla pressa pellet (nuova)	E6 Trasporto pneumatico foraggio essiccato linea 1 dal mulino alle presse pellet (nuova)	E7 Raffreddatore e presse linea 1 (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	52.000	15.000	12.000	10.000	15.000	12.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	24	24	24
Frequenza nelle 24h (n.)	1	1	1	1	1	1
Altezza minima (m)	10	10	10	10	8	8

Inquinanti
(mg/Nm³)

Materiale Particellare	20	20	20	20	20	20
Sistema di abbattimento	Filtro a Maniche	Filtro a Maniche	Filtro a Maniche	Filtro a Maniche	Filtro a Maniche	Filtro a Maniche

4) Per le emissioni **E2, E3, E4, E5, E6, E7** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- a) La data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E2, E3, E4, E5, E6, E7**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo al Comune di Fiscaglia e ad Arpae;
- b) Entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;
- c) Dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà

effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a **scelta ed un prelievo** il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Fiscaglia e ad Arpae ;

- d) La Ditta è tenuta ad effettuare l'autocontrollo all'emissione **E2, E3, E4, E5, E6, E7** con **periodicità almeno annuale**;
- e) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- f) I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- g) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
- h) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);
- i) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i

controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

- j) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;
- k) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- l) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari;

5) In merito all'emissione **E1**, relativa all'essiccatore del foraggio fresco, alimentato a gas metano, al fine di valutare se l'emissione può rientrare fra le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1, punto v-bis) dell'elenco di cui alla Parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in quanto è stato dichiarato di avere ridotto la potenza del bruciatore a 2,8 MW, operando un apposito blocco impiantistico, la Ditta dovrà produrre ad Arpae, **entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Fiscaglia**, un documento (libretto di centrale) in cui si evidenzi la potenza effettiva di esercizio dell'impianto, **in difetto del quale l'essiccatore che origina detta emissione dovrà essere disattivato** e la ditta dovrà procedere per la modifica autorizzativa, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, includendo **E1** fra le emissioni da autorizzare;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- 1) l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- 2) per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività. Non dovranno essere utilizzati spazi esterni all'area della Società per la sosta degli autocarri o dei mezzi in uso per la consegna dei prodotti;
- 3) le fasi di carico-scarico dei materiali, potranno essere attuate solo in orario diurno (6:00-22:00);
- 4) la trincia mobile dovrà essere utilizzata presso il piazzale più distante dalle aree ove vi è presenza di ricettori abitativi;
- 5) in caso di trasferimento ad altra proprietà e/o cambio di titolarità delle unità abitative poste entro l'area della Società ed ora utilizzate dal personale occupato presso l'azienda, si dovrà presentare una nuova valutazione di impatto acustico provvedendo alla valutazione dei valori limite differenziali d'immissione nelle predette due unità abitative;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Suap, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Servizio Ambiente comunale.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

Dr.ssa. Marina Mengoli

Responsabile Servizio Autorizzazioni

e Concessioni-FERRARA – ARPAE EmiliaRomagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.